

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del 29/12/2020

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Milano n. 1316/2020 pubbl. il 12/02/2020 RG n. 12644/2019, prot. n. 1728 del 12/02/2020 e sentenza del Tribunale di Milano, n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019 prot. n. 11775 del 11/11/2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Consigliere	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO	Si	
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA		Si
Consigliere	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
	ALESSANDRA		
Consigliere	CAMPARI LAURA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO	Si	
	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE		Si

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2

Partecipa l'Assessore Esterno Antonini Sara.

Partecipa alla seduta Dott. Notarianni Giulio, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta e invita il Segretario Comunale a fare l'appello.

Il Segretario Comunale alle ore 18:00 procede all'appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive:
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente,....";

Ai fini del riconoscimento di legittimità da parte dell'Ente, il Ministero dell'Interno, nelle circolari n. F.L. 22/89 e F.L. 21/93, ha indicato i caratteri perentori e specifici che il debito deve avere:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- ➤ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194

 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del recente parere reso della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso:

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- o la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- o nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- o la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- o conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019, prot. n. 11775 del 11/11/2020 che condanna il comune di Pogliano Milanese alla rifusione in favore dell'attore , delle spese processuali in complessivi 7.854,00 di cui \in 600,00 per spese oltre a CPA , spese generali e IVA;

Riassunti i motivi della sentenza 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019 come segue:

- "... l'ingiunzione in esame di fonda sul verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 5912 del 29 maggio 2016 che è stato superato dal successivo provvedimento n.4895 emesso dal Comune di Pogliano Milanese il 21 settembre 2018;
- -infatti, con tale ultimo provvedimento era stata disposta, con riferimento al verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 5912 del 29 maggio 2016 posto a fondamento dell'ingiunzione in esame la "riapertura dei termini a seguito dell'atto di sospensione";
- -inoltre, con sentenza n.1316 del 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del citato provvedimento di riapertura dei termini n.4895 emesso il 21 settembre 2018 per mancanza degli elementi essenziali ed ha escluso con riferimento allo stesso la natura di atto conclusivo del procedimento sanzionatorio in base alla natura bifasica del procedimento previsto dagli artt.14 e 18 della 1.n.689 del 1981;
- -ora, è pertanto evidente che e l'ingiunzione di pagamento n.20190473600000001 del 26 febbraio 2019 oggetto della presente opposizione deve essere annullata;
- essa infatti anche a prescindere dalla pur dirimente affermazione dell'inesistenza dell'illecito amministrativo contenuta nella sentenza n.1316 del 2020 il Tribunale di Milano si fonda in via esclusiva sul provvedimento n.5912 del 29 maggio 2018, il quale e stato superato dal successivo provvedimento n.4895 del 21 settembre 2018 di "riapertura dei termini";
- a fronte della suddetta ricostruzione dell'iter procedimentale, i convenuti ente creditore e società

esattrice — rimanendo contumaci, non hanno allegato e provato la sussistenza di circostanze di fatto e/o di diritto incompatibili con le superiori argomentazioni giuridiche che giustificano l'annullamento del provvedimento in esame;

- in definitiva, l'ingiunzione di pagamento n.20190473600000001 emessa il 26 febbraio 2019 dal Comune di Pogliano Milanese ai sensi del R.D. n.639 del 1910 deve senz'altro essere annullata ;
- Ie spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita;

Preso atto che con sentenza n. 1316/2020 pubbl. il 12/02/2020 RG n. 12644/2019, prot. n. 1728 del 12/02/2020 il Comune di Pogliano Milanese è stato già condannato alla refusione delle spese a favore di XY liquidate in € 518 per spese , 5.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% , Iva e CPA come per legge, per un totale complessivo di € 7.813,60, in quanto Il Tribunale di Milano dichiarava nullo, ex art. 21.-septies 1.241/1990, il provvedimento del 21/09/2018 prot. n. 9895 per mancanza di elementi essenziali;

Dato atto che l'Avv. Mario Benedetti, incaricato per il patrocinio legale, con nota del 21/02/2020, prot. n. 2212 con riferimento alla sentenza n. 1316/2020 pubbl. il 12/02/2020 RG n. 12644/2019 dichiarava non percorribile ogni imputazione stante l'assenza di un documento che dimostri inequivocabilmente che gli apparecchi fossero presenti nella locanda sas anche nel 2016 e nel 2017;

Ribadito che, con la sentenza n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019, il Tribunale Ordinario di Milano ha disposto:

- l'annullamento dell'ingiunzione n. 20190473600000001 del 26.02.2019 emessa dalla società Gesem Srl nei confronti del sig. XY, in quanto l'ingiunzione si fonda sul verbale di accertamento di illecito amministrativo del 29 maggio 2016, che è stato superato dal successivo provvedimento del Comune del 21 settembre 2018; infatti, con riferimento a tale ultimo provvedimento, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1316 del 2020, ha dichiarato la nullità dello stesso, per mancanza degli elementi essenziali ed ha escluso, con riferimento allo stesso, la natura di atto conclusivo del procedimento sanzionatorio;
- la condanna del Comune di Pogliano Milanese e della società Gesem Srl alle spese processuali che liquidandole in €. 7.854,00, di cui €.600,00 per spese ed €. 7.254,00 per compenso, oltre CPA, spese generali ed IVA;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 23/12/2020 ad oggetto" Sentenza n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019 del Tribunale Ordinario di Milano. Impugnativa. Determinazioni.

Preso atto della decisione della Giunta Comunale di non proporre impugnativa avverso la sentenza n.7096 del 06.11.2020, al fine di non dover sopportare ulteriori spese legali con un'alta probabilità di soccombenza, in virtù del fatto che già è intervenuta la sentenza n.1316/2020 del 12.02.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio Urbanistica e avverso la quale non si è proposto impugnativa;

Dato atto che con le modifiche apportate all'art. 239 del Tuel, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. 0) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi della cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'ente.

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) di cui al prot. n. 13715 del 23/12/2020, all. 01;

Visti ed acquisiti l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 TUEL;

Visto l'art. 42 del D.L.gs n. 267/00;

Preso atto che:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità in particolare l'art. 57;

Visto l'art. 42 del D.L.gs n. 267/00;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:
 - sentenza del Tribunale di Milano n. 1316/2020 pubbl. il 12/02/2020 RG n. 12644/2019, prot. n. 1728 del 12/02/2020 con la quale il Comune di Pogliano Milanese è stato già condannato alla refusione delle spese a favore di XY liquidate in € 518,00 per spese, 5.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, per un totale complessivo di € 7.813,60;
 - sentenza del Tribunale di Milano, n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019, prot. n. 11775 del 11/11/2020 che condanna il Comune di Pogliano Milanese alla rifusione in favore dell'attore, delle spese processuali in complessivi 7.854,00 di cui € 600,00 per spese oltre a CPA, spese generali e IVA per un totale complessivo di € 11.184,45;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita ai sopraccitati debiti è prevista alla Missione 1 programma 2 piano dei conti 1.03.02.11.06 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti";
- 4) Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

Sindaco Lavanga presenta la proposta di delibera.

In seguito relaziona sull'argomento il Vicesindaco Irmici, illustrando, nel merito, le ragioni che portano al riconoscimento del debito; ripercorre inoltre la vicenda giudiziaria.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Ore 18:10 entra la Cons. Rossi

Presenti: n. 12

Assenti giustificati: n. 1 (Cons. Clerici)

INTERVENTI:

Cons. Marinoni e Cons. Cozzi: intervengono per avere chiarimenti che vengono forniti dal Vicesindaco Irmici.

VOTAZIONE:

Presenti N.12 Astenuti N. 3 (Cons. Marinoni - Robbiati - Cozzi) Votanti N. 9 Favorevoli N. 9 Contrari N. 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti N.12

Astenuti N. 3 (Cons. Marinoni - Robbiati - Cozzi)

Votanti N. 9

Favorevoli N. 9

Contrari N. 0

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Notarianni Giulio